



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti

Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio

Consigliere

dott. Marco Smioldo

Consigliere

dott. Francesco Albo

Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 76/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **6881/P** del

registro di segreteria, depositato il 12 luglio 2023,

promosso da:

- *omissis*, nata a *omissis*, in data *omissis*, rappresentata e difesa

dall'Avv. Alessia Panella del Foro di Roma (p.e.c.:

alessiapanella@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata

presso il suo studio sito in Roma, nella Via Premuda, 1/A

contro

- **Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)**, con sede in Roma,

Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio -

congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Francesco Gramuglia

(pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), Tiziana

Giovanna Norrito (pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e

Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato a Palermo, Via Maggiore Toselli, n. 5,

per la riforma

della sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni, n. 262/2023 del 17/5/2023, pubblicata il 19/5/2023, non notificata.

Uditi alla pubblica udienza del 6 giugno 2024, l'Avv. Alessia Panella, per l'appellante, e l'avvocato Tiziana Norrito per l'ente previdenziale appellato

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, il giudice di primo grado ha respinto la pretesa dell'odierna appellante volta a conseguire la rideterminazione della pensione in godimento con l'incremento contributivo figurativo previsto per i lavoratori non vedenti.

Il decidente, ritenendo che la ricorrente fosse carente del previsto requisito sanitario all'atto dell'assunzione, essendo divenuta cieca durante il servizio e poi collocata a riposo per inabilità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro, ha considerato non applicabile nei suoi confronti la disciplina di favore prevista per i non vedenti.

2. Con atto di appello proposto per il tramite dell'avv. Alfonso Colletti, notificato a controparte il 12 luglio 2023, a mezzo posta elettronica certificata, e contestualmente depositato, la pensionata ha impugnato la predetta sentenza, affermandone l'erroneità sotto plurimi profili articolati nell'atto di gravame, e ne ha chiesto la modifica con integrale

accoglimento delle proprie pretese.

3. L'INPS appellato, con memoria di costituzione depositata in data 4 dicembre 2023, ha rappresentato che la sede provinciale di Catania aveva agito in autotutela riconoscendo all'appellante il richiesto beneficio con decorrenza dalla data di collocamento a riposo. L'ente previdenziale ha pertanto chiesto la definizione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese, essendo già in pagamento la pensione oggetto di rideterminazione.

4. Con memoria difensiva, depositata il 4.12.2023 l'appellante insisteva per l'accoglimento del gravame.

5. All'udienza del 14 dicembre 2023, atteso che il difensore dell'appellante non era abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, è stato disposto il rinvio della trattazione della causa alla data del 4 aprile 2024, onde garantire il diritto di difesa di parte appellante.

6. Il 19 febbraio 2024 l'appellante ha depositato atto di "appello in rinnovazione" per il tramite del nuovo difensore, l'avvocato cassazionista Alessia Panella del Foro di Roma, debitamente notificato all'INPS.

Nell'atto di gravame sono state pedissequamente riportate le censure originariamente dedotte.

7. Con memoria difensiva depositata il 7 marzo 2024, l'INPS ha rilevato l'inammissibilità del gravame per difetto dello *ius postulandi* dell'originario difensore, non essendo stato concesso termine alle parti per il rinnovo degli atti.

8. Il 14 marzo 2024 l'appellante ha prodotto una memoria per

lamentare la mancata corresponsione degli arretrati e degli accessori del credito da parte dell'INPS e, sotto questo profilo, ha chiesto pronunciarsi la condanna di controparte con riconoscimento delle spese. Per la sorte capitale, ha dichiarato di aderire alla richiesta di estinzione per la cessazione della materia del contendere.

9. Con decreto presidenziale n. 76/2024 l'udienza di trattazione del 4 aprile 2024 è stata rinviata alla data odierna.

10. Con memoria depositata il 15 maggio 2024, l'appellante ha segnalato di avere ricevuto dall'INPS le ulteriori spettanze ed ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere con riconoscimento delle spese di lite per la soccombenza virtuale di controparte.

11. All'udienza del 6 giugno 2024, il difensore dell'appellante ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. L'avvocato Norrito, per l'INPS, opponendosi all'acquisizione della documentazione tardivamente depositata dall'appellante, ha insistito nelle proprie difese chiedendo il rigetto dell'appello con accertamento del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Considerato in

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare occorre osservare che l'originario difetto dello *ius postulandi* in capo al difensore di parte appellante è stato sanato entro il termine di legge previsto per la proposizione dell'appello. Nella fattispecie, infatti, la sentenza impugnata non era stata notificata ed il termine cd. "lungo" per impugnare non era ancora

venuto a scadenza (178, c.4, del codice della giustizia contabile), essendo possibile proporre il gravame sino al 19 giugno 2024. La notifica all'INPS dell'atto di appello da parte del nuovo difensore, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, è avvenuta in data 14 febbraio 2024 sicché del tutto tempestiva appare l'odierna impugnazione il cui testo, peraltro, sostanzialmente riproduce l'originario atto di gravame.

2. Quanto al merito della causa, il Collegio, preso atto di quanto risultante dalla documentazione trasmessa dall'ente previdenziale appellato e considerate anche le conformi dichiarazioni rese dall'appellante, reputa che il presente giudizio debba essere dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere.

La richiesta di liquidazione delle spese del giudizio, reiterata in udienza dal difensore di parte appellante, è fondata e, come tale, va accolta.

Si osserva al riguardo, come è noto, che *“Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito...”* (cfr. Cass. civ. Sez. VI -, Ord. 6-10-2020, n. 21459).

Nella fattispecie in esame, lo stesso INPS appellato ha riconosciuto, in corso di causa, le ragioni veicolate da parte appellante con il presente giudizio, di talché è pienamente operante il principio generale di

responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo. Da quanto precede deriva che l'INPS va condannato al pagamento delle richieste spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.

Le spese relative al giudizio di primo grado si liquidano dunque in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore, Avv. Alfonso Colletti, dichiaratosi antistatario; quelle riguardati il presente giudizio si liquidano parimenti in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori dovuti per legge, in favore di parte appellante.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, sull'appello iscritto al n. **6881** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio che vengono liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, Avv. Alfonso Colletti, e, per il giudizio di secondo grado, in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori dovuti per legge.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs.

196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al

comma 3, di detto art. 52, nei riguardi delle parti private e del loro dante

causa.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 26/06/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52,

comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di

diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti

private e del loro dante causa.

Palermo, 26/06/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)